



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

***European Digital Law of the Person, of the Contract
and of the Technological Marketplace - EUDILA
Cattedra Jean Monnet del Progetto ERASMUS +***

***IL DIRITTO ALL'OBLIO TRA LEGGE E
TECNOLOGIA: Il caso di Tiziana Cantone***

Anastasiya Tudorake

0354395

Anno accademico 2023/2024

Sommario

1	<i>Abstract.....</i>	3
2	<i>Introduzione al diritto digitale e al concetto di dato personale</i>	4
2.1	Le fonti del Diritto Digitale	6
2.2	Diritto alla riservatezza e sua evoluzione	6
2.3	Le tutele accordate dal GDPR ai dati personali degli utenti	8
3	<i>Il diritto all'oblio.....</i>	11
3.1	Il conflitto tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca	12
3.2	Il fenomeno del <i>Revenge Porn</i>	14
3.3	Il caso di Tiziana Cantone	16
4	<i>Strumenti a tutela del cittadino</i>	20
5	<i>Bibliografia.....</i>	22

1 Abstract

L'elaborato si propone di analizzare il diritto all'oblio nel contesto del diritto digitale, esplorando le sue implicazioni legali e tecnologiche attraverso il caso di Tiziana Cantone. L'obiettivo è di comprendere meglio come il diritto possa evolvere per rispondere alle nuove sfide poste dalla società digitale, garantendo al contempo la protezione dei diritti fondamentali e la libertà di informazione.

Nella prima parte dell'elaborato viene introdotto il diritto digitale, una disciplina autonoma che si sviluppa per rispondere alle nuove realtà tecnologiche e regolamentare i diritti relativi a *Internet* e alle tecnologie digitali. Questo campo include la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica, la proprietà intellettuale, il commercio elettronico, le telecomunicazioni e i *media*, i diritti e le libertà online. Le fonti del diritto digitale comprendono la Costituzione, il Codice Civile, il Codice del Consumo, la legislazione sulla privacy (GDPR) e il Codice dell'Amministrazione Digitale.

Inoltre, è stato approfondito il diritto alla riservatezza, riconosciuto esplicitamente in Italia con la legge n. 675/1996 e rafforzato successivamente dal GDPR.

Nella seconda parte dell'elaborato è stato approfondito il diritto all'oblio, che permette agli individui di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze, definendo il quadro giuridico nel quale si colloca e approfondendo i temi del diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca, strettamente legati al concetto del diritto all'oblio. La giurisprudenza ha stabilito criteri per bilanciare questi diritti, considerando l'interesse pubblico, la verità delle informazioni, la notorietà del soggetto e la modalità dell'informazione. Viene spiegato, inoltre, il fenomeno del *revenge porn*, che consiste nella diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati. È proprio a causa di questo fenomeno che, nel 2016, la cronaca ha visto protagonista una ragazza napoletana di nome Tiziana Cantone, morta suicida in seguito alla condivisione di contenuti sessualmente espliciti da parte dell'allora compagno.

Infine, nell'ultima parte dell'elaborato, si analizzano i diversi strumenti disponibili a tutela del cittadino e la procedura da seguire nel caso in cui ci si scontrasse con il fenomeno del *revenge porn*.

2 Introduzione al diritto digitale e al concetto di dato personale

Il diritto digitale è una materia nuova ed autonoma che può essere collocata nell'ambito del diritto civile, penale e amministrativo. Tale materia nasce dall'esigenza di dare un inquadramento giuridico alle applicazioni tecnologiche che, negli ultimi anni, hanno subito una crescita esponenziale. L'avvento del digitale e della rete *internet*, infatti, hanno avuto un impatto rivoluzionario sui diritti della persona, sul contratto e sulla responsabilità civile. Con l'avvento della rete *internet* si arriva a mostrare una particolare attenzione verso il concetto di dato, che costituisce sempre di più il carburante della nuova economia digitale. Per tale motivo, il dato è considerato un bene suscettibile, che può essere utilizzato contemporaneamente in luoghi diversi, da un numero illimitato di soggetti e indipendentemente dal titolare di tale dato. Tra i dati si distinguono, in particolar modo, quelli personali¹, ovvero, dati riconducibili alla persona fisica che ne delineano un'identità digitale. L'insieme delle informazioni riconducibili alla persona fisica costituisce, quindi, oggetto di un diritto fondamentale della persona e la sua tutela è rimessa al cosiddetto diritto privato digitale.

Nel corso della storia, le tecnologie hanno sempre influenzato il diritto, costringendolo ad adattarsi alle nuove realtà per garantire la tutela delle nuove situazioni giuridiche emergenti. Un esempio significativo è l'evoluzione del diritto alla riservatezza. Nato alla fine dell'800 negli Stati Uniti come "diritto a essere lasciati soli" ("*Right to be let alone*"), questo concetto si è trasformato nel moderno "diritto ad avere un controllo sui propri dati" (diritto alla privacy). Con l'avvento delle tecnologie informatiche e telematiche, è stato necessario sviluppare meccanismi di tutela specifici, impensabili in precedenza. Oggi, la sfida non è solo proteggere la vita privata dall'intrusione dei mass media, ma prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti dei dati personali da parte delle società dell'informazione².

¹ "Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.", Garante della Privacy

² Introduzione al Diritto Digitale, dispense del corso "Elementi di diritto digitale", a.a. 2023/2024

Per garantire la protezione di questi nuovi diritti, sono stati necessari interventi normativi di carattere transnazionale. La normativa di un singolo Stato è, infatti, insufficiente a governare la natura a-territoriale della Rete e ad assicurare l'esecuzione dei precetti legali. Un esempio rilevante in ambito UE è il Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 (GDPR)³.

Il diritto digitale, quindi, è un campo multidisciplinare che abbraccia vari aspetti legati all'innovazione tecnologica e all'uso di *Internet* e delle altre tecnologie digitali. I temi principali di cui si occupa il diritto digitale includono:

- 1) Privacy e Protezione dei Dati: prevede normative sulla raccolta, conservazione, trattamento e trasferimento dei dati personali e compliance con regolamenti come il GDPR in Europa;
- 2) Sicurezza Informatica: leggi e regolamenti riguardanti la sicurezza dei sistemi informatici e delle reti; misure contro fenomeni come *cybercrime*, *hacking*, *phishing*, *malware* ecc.
- 3) Proprietà Intellettuale: protezione dei diritti d'autore, brevetti marchi e segreti commerciali in ambito digitale.
- 4) Commercio Elettronico: regolamentazione delle transazioni commerciali online, normative sulla protezione dei consumatori nell'*e-commerce*, contratti elettronici e firme digitali.
- 5) Telecomunicazioni e Media: normative riguardanti l'uso delle reti di telecomunicazione e dei media digitali; regolamentazione della neutralità della rete e delle infrastrutture di telecomunicazione.

³ Il GDPR (*General Data Protection Regulation*) è la normativa europea che regola la protezione dei dati personali e garantisce i diritti dei soggetti coinvolti. Si tratta del Regolamento UE 2016/679 "sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" con tale disciplina la Commissione europea si è proposta il rafforzamento e l'unificazione della protezione dei dati personali entro i confini dell'UE. Il GDPR si applica a tutte le organizzazioni che trattano dati personali all'interno dell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro ubicazione. Anche le organizzazioni aventi sede al di fuori dell'UE, ma che offrono beni o servizi a cittadini europei, devono conformarsi al regolamento. Il GDPR, adottato il 27 aprile 2016 e entrato in vigore il 24 maggio successivo, consta di 173 considerando e 99 articoli.

- 6) Diritti e Libertà Online: libertà di espressione su *Internet*; bilanciamento tra libertà di espressione e altre esigenze come la sicurezza e la tutela della dignità umana.

Data la sua natura, il diritto digitale è in continua evoluzione, in quanto segue il rapido progresso tecnologico e le nuove sfide che ne derivano.

2.1 Le fonti del Diritto Digitale

Le fonti del diritto digitale sono varie ed attengono ai diversi ambiti, tra cui la Costituzione, il Codice civile, leggi speciali come la legge n. 70/2003 sul commercio elettronico e sulla responsabilità del provider, il Codice del consumo, la legislazione privacy che comprende il codice privacy, D.Lgs. n. 196/2003 e il GDPR, il Codice Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005

2.2 Diritto alla riservatezza e sua evoluzione

Lo sviluppo del diritto alla riservatezza ha seguito l'affermarsi delle teorie individualistiche, che pongono l'uomo al centro della società e considerano la sua dignità come una barriera insuperabile. Questo ha superato le teorie stato-centriche solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Con l'avvento delle nuove tecnologie, è cresciuta l'esigenza di tutelare la persona umana, portando a nuove richieste di risarcimento e a una maggiore attenzione verso gli strumenti di protezione civile. Internet, con la sua capacità di diffondere dati e informazioni accessibili ovunque, pone sfide significative, poiché manca di un principio selettivo e ordinante delle informazioni, che spesso non sono obiettive, complete, autorevoli o veritiere. Gli utenti, spesso, non hanno gli strumenti per discernere i contenuti presenti in rete.

Il diritto alla riservatezza è nato negli USA con il saggio "*Right to Privacy*" di Warren e Brandeis del 1890, scritto in risposta alle intrusioni dei *media* nella vita privata delle persone. In Italia, il primo riconoscimento esplicito del diritto alla riservatezza è arrivato con la legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali, che garantisce il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Questo diritto era già espresso nell'Articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, che protegge contro le interferenze arbitrarie nella vita privata, familiare, domiciliare e nella

corrispondenza, e contro le lesioni all'onore e alla reputazione, garantendo tutela legale contro tali interferenze o lesioni.

Due anni dopo, con l'Articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, il legislatore europeo ha consacrato il diritto alla riservatezza, affermando che *"ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza"*.

Gli Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza del 2000, poi 2007), che hanno lo stesso valore dei Trattati europei, confermano rispettivamente che *"ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni"* e che *"ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica, con il rispetto di tali regole soggetto al controllo di un'autorità indipendente"*.

In Italia, quando il legislatore ordinario ha riconosciuto espressamente il diritto alla riservatezza⁴, tale diritto era già ampiamente affermato grazie a un'intensa attività giurisprudenziale e dottrinale. Inizialmente, alcune richieste furono respinte per la notorietà degli attori, come nei casi Caruso e Petacci. Solo con la sentenza della Corte di Cassazione del 27 maggio 1975 n. 2129 (caso Soraya), è stato definitivamente riconosciuto l'esistenza di un autonomo diritto alla riservatezza personale. La Corte ha collegato il diritto alla riservatezza alla sfera della vita individuale e familiare, proteggendo le situazioni strettamente personali e familiari da ingerenze non giustificate da interessi pubblici preminenti. Ha inoltre stabilito che il diritto alla riservatezza non può essere negato a persone note, salvo che un interesse sociale all'informazione lo esiga⁵.

⁴ con la legge n.675 del 1996

⁵ *Introduzione al diritto alla privacy, dispense del corso "Elementi di diritto digitale"*, a.a. 2023/2024

2.3 Le tutele accordate dal GDPR ai dati personali degli utenti

Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo⁶. Oggi è tutelato, in particolare, dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE⁷, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali e dal Codice in materia di protezione dei dati personali⁸, adeguato alle disposizioni del GDPR tramite il D.lgs. 2018/101⁹.

Le principali tutele accordate dal GDPR ai dati personali degli utenti includono ¹⁰:

1) Diritto di accesso ai propri dati personali

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento di:

- ottenere una copia dei dati trattati
- essere informato su:
 - a) le finalità del trattamento
 - b) le categorie di dati personali trattate
 - c) i destinatari dei dati
 - d) il periodo di conservazione dei dati personali
 - e) quale sia l'origine dei dati personali trattati
 - f) gli estremi identificativi di chi tratta i dati
 - g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
 - h) i diritti previsti dal Regolamento

⁶ Art.8, Diritto al rispetto della vita privata e familiare

⁷ Regolamento generale sulla protezione dei dati

⁸ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

⁹ Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

¹⁰ Garante della Privacy, «garantedellaprivacy.it»

2) Diritto alla rettifica

L'interessato può richiedere a chi sta trattando i suoi dati personali, la rettifica di questi ultimi (perché inesatti o non aggiornati), eventualmente integrando informazioni incomplete.

3) Diritto alla cancellazione

L'interessato può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali se:

- a) I dati non sono più necessari ai fini del perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati
- b) L'interessato revoca il consenso o si oppone al trattamento
- c) I dati sono trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale
- d) Non vi sono altri trattamenti per i quali i dati sono considerati necessari (libertà di espressione e informazione, svolgimento di compiti nel pubblico interesse, trattamenti connessi alla sanità pubblica ecc.

4) Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato può limitare il trattamento dei propri dati se:

- a) I dati non sono esatti o sono trattati illecitamente e l'interessato si oppone alla loro cancellazione
- b) Nonostante il titolare non ne abbia più bisogno ai fini dei trattamenti, i dati sono necessari all'interessato per far valere un diritto in sede giudiziaria

5) Diritto alla portabilità

L'interessato può trasferire i dati ad un altro titolare, se il trattamento si basa sul consenso o su un contratto stipulato con l'interessato e viene effettuato con mezzi automatizzati.

6) Diritto di opposizione

L'interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali:

- a) Per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, da specificare nella richiesta

- b) Quando i dati sono trattati per finalità di marketing diretto, senza necessità di motivare l'opposizione

3 Il diritto all'oblio

Un elemento cruciale del GDPR che mira alla protezione della privacy degli individui nel contesto digitale è il cosiddetto “diritto all'oblio”, che consiste nel diritto ad essere dimenticati, vale a dire il diritto di ogni soggetto a non rimanere esposti ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia con pregiudizio alla propria reputazione.

Tale diritto è di recente riconoscimento, regolamentato dall'Art. 17¹¹ del GDPR, entrato in vigore nel maggio 2018, in quanto strettamente legato al mondo del web e alle vicende ad esso connesse.

¹¹ Articolo 17:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'articolo dispone che l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali da parte del titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo nel caso in cui i dati non siano più necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti, l'utente ritira il consenso, si oppone al trattamento, i dati sono stati trattati illegalmente, devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale, o sono stati raccolti in relazione a servizi della società dell'informazione per minori. Il titolare, se ha reso pubblici i dati, deve informare gli altri responsabili del trattamento della richiesta di cancellazione. Tuttavia, il diritto alla cancellazione non si applica se il trattamento è necessario per esercitare la libertà di espressione e informazione, adempiere a obblighi legali, eseguire compiti di interesse pubblico, motivi di salute pubblica, fini di archiviazione, ricerca scientifica o storica, fini statistici o per l'accertamento, esercizio o difesa di diritti legali.

3.1 Il conflitto tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca

Il diritto all'oblio è strettamente connesso al diritto di cronaca¹², che garantisce ai cittadini l'accesso a tutte le informazioni senza alcuna limitazione. Tuttavia, affinché un fatto privato possa essere trattato come notizia, è necessario che vi sia un interesse pubblico, rispecchiando i requisiti fondamentali di pertinenza e continenza. Una volta informato il pubblico, l'interesse pubblico viene meno poiché la collettività è già a conoscenza del fatto. A partire da questo momento, emergono i presupposti per il diritto all'oblio.

È inevitabile osservare come dottrina e giurisprudenza da sempre mettano in luce le problematiche legate al bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca, ovvero la libertà di stampa. In particolare, si tratta di un rapporto spesso conflittuale tra i diritti della persona, con riferimento al diritto alla riservatezza e all'identità personale, e la libertà di espressione, manifestazione del pensiero e diritto all'informazione.

Il diritto di cronaca, inteso come diritto di informare e di essere informati, è riconosciuto con assoluta importanza sia nella legislazione nazionale che a livello sovranazionale.

¹² discendente direttamente dall'Art. 21 della Costituzione

Il diritto di cronaca è espressamente tutelato:

- dall'Art. 21 della Carta costituzionale;
- dall'Art. 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948;
- dall'Art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- dalla Carta di Nizza, che riconosce non solo la libertà di ricevere e di comunicare informazioni, ma anche il pluralismo dei mezzi di informazione¹³.

I diritti legati all'informazione sono al centro del dibattito sociale, politico e giuridico contemporaneo, poiché profondamente intrecciati con la quotidianità della società civile. Il diritto di cronaca, o diritto di informare, è una delle espressioni della libertà di manifestazione del pensiero, che si concretizza nel diritto di esporre e divulgare informazioni su fatti di pubblico interesse.

Perché l'esercizio del diritto di cronaca sia legittimo, la giurisprudenza richiede la presenza di tre condizioni: l'utilità sociale dell'informazione, la verità oggettiva o almeno presunta dei fatti, e la forma civile dell'esposizione, sempre rispettosa della dignità della persona.

Inoltre, il diritto di cronaca è limitato dalla necessità di rispettare la reputazione e la privacy altrui, evitando qualsiasi ingerenza nella vita di un soggetto, a meno che non sia indispensabile per informare la collettività su un determinato fatto¹⁴. Tra il diritto di cronaca e quello all'oblio esiste, quindi, un delicato equilibrio, il cui bilanciamento avviene considerando vari fattori come:

- l'interesse pubblico
- verità e accuratezza
- notorietà del soggetto
- modalità dell'informazione
- tempestività e contesto

¹³ Art. 11 della Carta di Nizza

¹⁴ "Diritto di cronaca, oblio e riservatezza: un trittico senza tempo", Avvocato Vito Michele Donofrio, 2021, <https://www.altalex.com/documents/news/2021/05/28/diritto-di-cronaca-oblio-e-riservatezza-trittico-senza-tempo>

La giurisprudenza ha cercato di delineare i confini tra questi diritti. Per esempio, sentenze importanti hanno stabilito che:

- Il diritto di cronaca può prevalere se la notizia contribuisce a un dibattito di interesse pubblico e se c'è un interesse attuale alla diffusione della notizia.
- L'elevata notorietà del soggetto e le modalità di esposizione dell'informazione giocano un ruolo fondamentale.
- L'interesse pubblico deve essere bilanciato con la dignità della persona, valutando le specificità del caso concreto.

Tuttavia, la giurisprudenza avverte che un elenco rigido di condizioni per bilanciare questi diritti potrebbe limitare i casi in cui il diritto all'oblio prevale, rischiando di comprometterne l'efficacia.

In conclusione, il bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio richiede una valutazione caso per caso, tenendo conto dell'interesse pubblico, della verità delle informazioni, della notorietà del soggetto e delle modalità di esposizione, sempre nel rispetto della dignità e della privacy degli individui.

3.2 Il fenomeno del *Revenge Porn*

Uno dei fenomeni da cui scaturisce la necessità di esercitare il diritto all'oblio è il cosiddetto "*revenge porn*", che consiste nell'invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, da parte di chi li ha realizzati o sottratti e senza il consenso della persona cui si riferiscono, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Tale diffusione avviene di solito a scopo vendicativo, ad esempio per "punire" l'ex partner che ha deciso di porre fine ad un rapporto amoroso, per denigrare pubblicamente, ricattare, bullizzare o molestare. Si tratta, quindi, di una pratica che può avere effetti drammatici a livello psicologico, sociale e anche materiale sulla vita delle persone che ne sono vittime.

In Italia il *revenge porn*, quindi la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, è considerato un reato e viene regolato dall'Art. 612-ter del Codice penale¹⁵.

¹⁵ Introdotto con la Legge n.69 del 19 luglio 2019, nota anche come "Codice Rosso"

L'articolo sanziona con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 5.000 a 15.000 chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, *"invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate"*¹⁶.

Inoltre, la disposizione prevede che venga punito con la stessa sanzione di cui al comma precedente anche chi *"avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento"*¹⁷. Le sanzioni, inoltre, si inaspriscono nel caso in cui colui che divulga le immagini in questione abbia un legame affettivo con la vittima, o, ancora, nel caso in cui la vittima sia in condizioni di inferiorità fisica o psichica, oppure, in stato di gravidanza¹⁸.

Il tema del *revenge porn* incide inevitabilmente sul diritto fondamentale alla riservatezza, oltre che all'onore, alla reputazione e alla libertà della sfera sessuale della vittima. Da questo punto di vista, quindi, assume un ruolo importante anche il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività va ad affiancarsi a quella degli inquirenti e dell'autorità giudiziaria.

Il Garante della Privacy regola il fenomeno tramite l'Art.144-bis¹⁹ che dispone che *"chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-ter del Codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante"*. Il Garante, entro le quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede²⁰ alla predisposizione delle indagini.

Quanto ai gestori delle piattaforme digitali, questi sono tenuti a conservare il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal

¹⁶ Art.612-ter, Comma 1

¹⁷ Art. 612-ter, Comma 2

¹⁸ Art. 612-ter, Comma 3 e 4

¹⁹ *Revenge porn*, Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196

²⁰ ai sensi dell'Art. 58 del GDPR

ricevimento del provvedimento. La normativa introdotta con l'Art. 144 bis costituisce un passo molto importante per la tutela delle vittime di *revenge porn*, in quanto l'Autorità di controllo ha procedure più snelle e veloci di quelle giudiziarie. Inoltre, grazie alla cooperazione con il pubblico ministero, viene mantenuto il contatto tra il procedimento per la tutela della riservatezza e quello per la repressione della condotta penalmente rilevante. Occorre precisare, infatti, che nella maggior parte dei casi l'interesse e la priorità della vittima è di poter condurre una vita normale il prima possibile e non accanirsi sul responsabile del reato. Per questo motivo, infatti, un intervento tempestivo del Garante, finalizzato a restituire un livello adeguato di privacy alla vittima, risulta uno strumento essenziale per "alleggerire" quanto più possibile le tempistiche delle procedure giudiziarie²¹.

Un aspetto fondamentale di cui tener conto quando si tratta il fenomeno del *revenge porn* è l'impatto emotivo devastante che ha sulle vittime. Le implicazioni psicologiche possono includere ansia e depressione, perdita di autostima e fiducia in sé stessi, isolamento sociale, pensieri suicidi e autolesionismo. In questo contesto diventa di cruciale importanza il concetto di prevenzione, che comporta la sensibilizzazione a concetti come dato personale, diffusione e trattamento di essi.

3.3 Il caso di Tiziana Cantone

Un caso in cui non è stato riconosciuto il diritto all'oblio è ricollegabile alla terribile vicenda di Tiziana Cantone, la ragazza napoletana morta suicida il 13 settembre 2016, a causa della divulgazione di video amatoriali che la ritraevano mentre praticava atti sessuali con altri ragazzi. Il video venne condiviso in Rete dall'allora fidanzato e, dopo pochissimi giorni, divenne virale su vari mezzi di comunicazione telematica: dapprima conobbe una notevole diffusione su *Whatsapp*, e successivamente venne condiviso in modo incontrollabile attraverso *Facebook*.

²¹ Altalex.com, "Revenge porn: i primi provvedimenti a tutela delle potenziali vittime", 2022, <https://www.altalex.com/documents/news/2022/07/26/revenge-porn-primi-provvedimenti-tutela-potenziali-vittime>

Nel caso di specie Tiziana Cantone aveva intrapreso un'azione legale volta all'eliminazione dei video dal web, ma lungo il percorso giudiziario si sono presentati una serie di problemi. Il ritardo e, dunque, la lesione dei diritti hanno portato la giovane alla morte, ormai vittima di pregiudizi.

Nell'agosto 2016, il tribunale di Napoli Nord ha emesso un'ordinanza accogliendo le richieste della parte attrice ai sensi dell'Art. 700 c.p.c.²², ordinando a *Facebook Ireland Ltd* di cessare immediatamente e rimuovere dalla piattaforma del social network ogni post contenente foto, video o commenti riferiti specificamente alla persona della ricorrente.

Contro l'ordinanza dell'agosto 2016, che imponeva la rimozione di foto e video da parte della società proprietaria del social network, Facebook ha presentato un reclamo, argomentandolo su diversi fronti: innanzitutto, riteneva che la questione fosse cessata, poiché al momento dell'emissione dell'ordinanza, nessuno dei contenuti pubblicati sul social era illecito o accessibile; inoltre, ha richiesto di accertare l'insussistenza di un obbligo generale di rimozione dei contenuti individuati, in assenza di un ordine preventivo o di una segnalazione emessa dalle autorità competenti²³.

Inoltre, Facebook contestava la mancanza degli URL²⁴ specifici per identificare le pagine di Facebook che dovevano essere cancellate. Secondo questa contestazione, il social network riteneva che l'ampio ordine del Giudice con l'ordinanza di cancellazione delle foto e dei video fosse in contrasto con l'Art. 17 del D.lgs. 70/2003²⁵, il quale esclude l'obbligo generale di sorveglianza da parte del *provider*.

In questa circostanza, Facebook sosteneva che spettava al ricorrente indicare specificamente ogni contenuto illecito da rimuovere, negando l'esistenza di un obbligo generale di sorveglianza. Secondo la sua ricostruzione, sarebbe stato compito del ricorrente segnalare ogni URL dannoso individuando, nel vasto mare della rete, ogni singola foto, video o commento sulla questione. Quest'operazione sarebbe stata

²² Codice di procedura civile

²³ ai sensi dell'Art. 16, Comma 1 del D.lgs. 70/2003

²⁴ sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa su una rete

²⁵ abrogato ai sensi dell'Art. 3 del D.lgs. n.50 del 25 marzo 2024

praticamente impossibile per un singolo utente, ma tecnicamente fattibile, seppur costosa, per il *social network*.

Nel caso specifico, il Giudice ha classificato *Facebook* come un *host provider*²⁶, equiparandolo completamente a un fornitore di servizi *internet*. Ha chiarito che, sebbene non ci siano dubbi sulla responsabilità diretta di *Facebook* quando agisce come *content provider*²⁷, la questione diventa più complessa quando il *social network* funge semplicemente da *host*, fornendo uno spazio virtuale a terzi, che possono commettere illeciti.

Il Tribunale ha interpretato che *Facebook* rientri nella categoria regolamentata dall'Articolo 14 del D.lgs. n. 70/2003²⁸, il quale esonera il fornitore di servizi dalla responsabilità diretta per il contenuto illecito, a meno che non venga informato dell'illecito e non agisca per rimuoverlo conformemente a un ordine amministrativo o giurisdizionale.

Pertanto, il Tribunale ha respinto il reclamo presentato da Facebook in cui si contestava l'assenza di un obbligo per il *social network* di intervenire senza un ordine esplicito dalle autorità giurisdizionali o amministrative. Secondo il giudice, anche in mancanza di un ordine formale, sussiste comunque un obbligo successivo per il provider di agire, se notificato direttamente dalla parte presumibilmente lesa.

Tuttavia, è essenziale che la parte danneggiata dimostri in tribunale di aver informato il *provider* dell'illecito e che nonostante ciò *Facebook* non abbia preso provvedimenti²⁹.

Nel contesto giuridico in questione, è emerso che il ricorrente ha presentato in giudizio tutta la documentazione necessaria, compresa una copia della diffida inviata a *Facebook Ireland Ltd* come allegato al ricorso introduttivo. Nonostante l'obbligo emerso, il reclamante è rimasto completamente inerte.

²⁶ L'*host provider* fornisce ospitalità ai *content provider* mettendo a disposizione una porzione del proprio disco rigido, di cui, però, resta proprietario al fine di veicolare le informazioni che si intendono diffondere in rete.

²⁷ Il *content provider* predispone ed immette in rete il contenuto di un sito web per conto di un utilizzatore finale organizzando il materiale da lui prodotto o a lui fatto pervenire da un committente terzo.

²⁸ Abrogato ai sensi dell'Art. 3 del D.lgs. n.50 del 25 marzo 2024

²⁹ "Il caso di Tiziana Cantone, i *social network* e la *web reputation*", Salvatore D'Angelo, 2019, <https://www.diritto.it/il-caso-tiziana-cantone-i-social-network-e-la-web-reputation/>

Di conseguenza, il Tribunale ha ampliato il profilo di responsabilità del *social network*, stabilendo chiaramente che l'obbligo di rimuovere i contenuti illeciti non deve essere circoscritto solo a situazioni in cui vi sia un ordine formale delle autorità. L'obbligo sussiste anche quando il *provider* è a conoscenza del contenuto illecito tramite informazioni acquisite da altre fonti, come segnalazioni dirette dal danneggiato. Questo ha portato il Tribunale a qualificare il caso come un possibile illecito plurisoggettivo in formazione progressiva, aderendo alle conclusioni consolidate nella dottrina da tempo.

4 Strumenti a tutela del cittadino

Come visto in precedenza, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti costituiscono, da un punto di vista giuridico, un reato penale³⁰. È importante, quindi, soffermarsi specificatamente sulle strategie di prevenzione e sul ruolo che le piattaforme social e il Garante della Privacy possono ricoprire.

Uno dei primi strumenti giuridici a tutela delle vittime è la querela, che deve essere presentata direttamente dalla persona offesa. Ciò può essere spesso problematico, in quanto la vittima tende a provare sentimenti di vergogna di fronte alla diffusione delle proprie immagini intime e ciò potrebbe portarla a non denunciare tempestivamente l'accaduto.

Oltre alle pene previste dal Codice penale, la vittima ha a sua disposizione i rimedi civilistici ordinari, nonché la possibilità di presentare un'istanza³¹ all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali per chiedere la rimozione o deindicizzazione delle pagine web che hanno pubblicato il materiale. A tale scopo sul sito istituzionale del Garante è presente un apposito *form* i cui è possibile segnalare i social network attraverso le quali si teme la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti. Nel modulo vanno indicate anche le ragioni per cui si ritiene possibile la diffusione. Tuttavia, un aspetto delicato della procedura, è la necessità di trasmettere all'Autorità i contenuti da proteggere tramite un *link* fornito dopo la segnalazione, il che può suscitare nella vittima un sentimento di vergogna e timore di giudizio. Se sussistono i requisiti previsti dalla legge, il Garante emetterà un provvedimento per contrastare la diffusione, notificandolo alle piattaforme coinvolte. Questo strumento, disponibile per adulti e minori, è pensato per proteggere rapidamente le vittime, facilitando la rimozione dei contenuti mentre la giustizia ordinaria segue il suo corso.

³⁰ ai sensi dell'Art. 612-ter del Codice penale

³¹ ai sensi dell'Art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali

I passi da seguire per chi si ritrova ad essere vittima o testimone di *revenge porn*, dunque, sono i seguenti³²:

- Raccogliere le prove: conservare tutte le prove, inclusi *link* o *screenshot* che dimostrino la diffusione illecita dei contenuti, può risultare utile sia per le indagini che per la segnalazione al Garante.
- Segnalazione al Garante della Privacy tramite il *link*³³ messo a disposizione sul sito del Garante
- Denuncia alla Polizia Postale: rivolgersi alla Polizia Postale competente per il territorio e fornire tutte le prove raccolte
- Supporto legale: consultare un avvocato specializzato in diritto informatico o privacy per ottenere assistenza dei processi civile e penale, oltre che per la rimozione dei contenuti
- Supporto psicologico: è indispensabile, per affrontare al meglio il trauma emotivo causato dall'esperienza, cercare un valido supporto psicologico

³² “*Revenge porn*: definizione, disciplina, strategie di prevenzione, novità dal Garante”, Avv. Luisa Di Giacomo, 2023, <https://www.diritto.it/revenge-porn-definizione-disciplina-prevenzione>

³³ <https://servizi.gdpd.it/diritti/s/revenge-porn-scelta-auth>

5 Bibliografia

Introduzione al Diritto Digitale, dispense del corso "Elementi di diritto digitale", a.a. 2023/2024

Introduzione al diritto alla privacy, dispense del corso "Elementi di diritto digitale", a.a. 2023/2024

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Garante della Privacy, «garantedellaprivacy.it»

“Diritto di cronaca, oblio e riservatezza: un trittico senza tempo”, Avvocato Vito Michele Donofrio, 2021, <https://www.altalex.com/documents/news/2021/05/28/diritto-di-cronaca-oblio-e-riservatezza-trittico-senza-tempo>

Altalex.com, “Revenge porn: i primi provvedimenti a tutela delle potenziali vittime”, 2022, <https://www.altalex.com/documents/news/2022/07/26/revenge-porn-primi-provvedimenti-tutela-potenziali-vittime>

“Il caso di Tiziana Cantone, i social network e la web reputation”, Salvatore D'Angelo, 2019, <https://www.diritto.it/il-caso-tiziana-cantone-i-social-network-e-la-web-reputation/>

“Revenge porn: definizione, disciplina, strategie di prevenzione, novità dal Garante”, Avv. Luisa Di Giacomo, 2023, <https://www.diritto.it/revenge-porn-definizione-disciplina-prevenzione>

Garante della Privacy, <https://servizi.gpdp.it/diritti/s/revenge-porn-scelta-auth>

